



Automobile Club d'Italia

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE E A PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO
n. 4 del 09/08/17**

OGGETTO: Fornitura di Energia Elettrica per il periodo 25/07/2017-31/03/2018

IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE DI FROSINONE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del

piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 (esatto) del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, **come integrato nella seduta del 31/01/17**, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3427 del 5 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha stabilito in € 20.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti sono sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

VISTO il provvedimento prot. N. DRU aoodir022/0004268/16 del 27/05/16, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 01/06/2016 e scadenza al 31/05/2018, l'incarico di Responsabile Unità Territoriale di Frosinone;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e del Regolamento della UE n. 2170/2015 del 24/11/2015, è stata stabilita la soglia comunitaria, per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo – contabili” dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del Procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere, ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/1990, le funzioni di Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.(nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario; che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 e 42 e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO l'art.1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall'art.1, comma 494 della legge 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296 ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

PREMESSO che, ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999, la Consip SpA ha stipulato, per il periodo 3.11.2016/12.12.2107, con la società Gala SpA la Convenzione denominata “Energia Elettrica 14” per i lotti geografici 1 (Valle D'Aosta e Piemonte), 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia) e 6 (Lazio) per la fornitura di energia elettrica;

DATO ATTO che con determinazione n. 2 del 24/01/2017 è stato autorizzato l'invio dell'Oda Mepa n. 3462725 alla Società Gala Spa, per l'adesione alla suddetta Convenzione, relativo alla fornitura di energia elettrica per un periodo contrattuale di un anno. Il periodo contrattuale è dal 01/04/2017 al 31/03/2018;

PRESO ATTO, altresì, che la Consip SpA, in data 16.06.2017 e 5.07.2017, ha comunicato sul proprio sito, in “news dell'iniziativa Energia Elettrica 14” di procedere, per i motivi nello stesso indicati, alla risoluzione, nei confronti della società Gala SpA, della Convenzione “Energia elettrica

14” per i lotti 1 (Valle D'Aosta e Piemonte), 4 (Veneto e Friuli Venezia Giulia) e 6 (Lazio) e di star valutando tutti gli interventi possibili ai sensi della normativa applicabile, ivi compreso l'interpello contrattualmente previsto, con la finalità di rendere disponibile nel più breve tempo possibile una convenzione alternativa;

VERIFICATO che, in data 18.07.2017, la Consip SpA ha comunicato nelle suddette “news” che, a seguito di interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la società Enel Energia SpA ha dichiarato la propria disponibilità a subentrare agli obblighi convenzionali assunti da Gala SpA nei confronti delle amministrazioni contraenti per il lotto 6;

PRESO ATTO, inoltre, che la Consip SpA, come risulta dalle comunicazioni presenti sul proprio sito istituzionale, in data 31.07.2017, ha pubblicato il bando per la nuova procedura di affidamento della fornitura di energia elettrica, denominata “Energia Elettrica 15” che, si concluderà presumibilmente, entro il 31.12.2017;

PRESO ATTO della nota di Gala Spa, indirizzata a tutti i Clienti, pervenuta tramite Pec, nostro protocollo di ricezione n. UPFR/0002855/2017 del 24/07/17, avente per oggetto “Comunicazioni del Servizio Informativo Integrato presso l'Acquirente Unico; risoluzione del contratto di fornitura; evitabilità del danno da trasferimento delle Vostre utenze all'esercente del Mercato della Salvaguardia”;

PRESO ATTO della nota di Enel Energia-Mercato Libero dell'Energia SPA, indirizzata a questa Unità Territoriale, pervenuta tramite Pec, nostro protocollo di ricezione n. UPFR/0002866/2017 del 25/07/17, in cui dichiara di mantenere le medesime condizioni contrattuali già proposte dalla Società Gala Spa, a cui subentra per il periodo residuo della nostra fornitura;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare la continuità della fornitura dell'energia elettrica, trattandosi di un servizio essenziale per il funzionamento dell'ufficio in attesa di aderire alla nuova Convenzione Consip, a decorrere, presumibilmente, dal 01.04.2018;

VALUTATA l'opportunità, di confermare l'adesione alla Convenzione Consip “Energia Elettrica 14” – lotto 6, nei confronti di Enel Energia SpA, subentrata alla Gala SpA, alle medesime condizioni economiche, a far data dal 25/07/2017 e fino al 31/03/2018, data di scadenza naturale del periodo contrattuale residuo;

PRESO ATTO che, Enel Energia ha dichiarato di mantenere le medesime condizioni contrattuali e che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo semestre, è prevista una spesa, per il suddetto periodo di affidamento, pari ad € € 6.970,00, IVA esclusa;

VISTO il DURC dal quale risulta la correntezza della Società ENEL ENERGIA SPA in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

PRESO ATTO che nella scheda presente sul sito di Acquistiretepa nell'indicazione del subentro in esito alla procedura di interpello, è indicato il CIG madre 66502632A3;

PRESO ATTO che nella nota del Servizio Patrimonio n. 900/17, è stato specificato che il numero di CIG identificativo della Convenzione rimane lo stesso e che l'adesione sarà operativa senza dover attivare alcuna procedura e senza dover attivare un nuovo ordinativo e, pertanto, mantenendo lo stesso SMART CIG derivato;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di dare atto della intervenuta risoluzione della Convenzione "Energia Elettrica 14 – lotto 6/Lazio stipulata con la Società Gala SpA e del subentro ad essa, a seguito di interpello, di Enel Energia SpA, alle medesime condizioni, modalità e termini indicati nella Convenzione.

Il contratto di fornitura concluso tra l'ACI e la società Enel Energia SpA avrà la durata a decorrere dal 25/07/2017, data di attivazione per subentro e fino al 31/03/2018, data di scadenza del contratto originario.

L'importo del corrispettivo presunto pari ad € 6.970,00 per la parte residua di contratto, IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, "Fornitura Energia" a valere sui budget di gestione assegnati rispettivamente per l'esercizio finanziario 2017 e per l'esercizio finanziario 2018, quale Centro di Responsabilità Gestore n 4361.

Il sottoscritto, che svolge, ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990, le funzioni di Responsabile del procedimento, con Pec nostro protocollo di invio UPFR/0003084/17, ha provveduto ad integrare nella scheda anagrafica i dati richiesti da Enel Energia con Pec per formalizzare il subentro nell'affidamento.

Si dà atto che del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente

Si dà, infine, atto:

- del DURC dal quale risulta la correttezza della Società ENEL-ENERGIA in merito agli obblighi retributivi e contributivi;
- che lo Smart CIG, assegnato dall'ANAC rimane il n. Z161D0D980, derivato dal CIG madre 66502632A3
- che, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.136/2010 e s.m.i. verrà acquisita dalla Ditta la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,

IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE
DI FROSINONE

FIRMATO